

L'avv. (omissis), con richiesta di parere pervenuta in data (omissis), chiedeva di sapere se possa ritenersi deontologicamente corretto il comportamento di un Avvocato che, in pendenza di trattative intorno ad un decreto ingiuntivo divenuto inopponibile e conseguente precetto, proceda, nel mentre, alla notifica di un pignoramento a carico del medesimo debitore che, frattanto, aveva già formalizzato la propria proposta transattiva. Chiedeva altresì se fossero legittime e/o dovute le somme richieste dal predetto Avvocato per le spese connesse al pignoramento stesso. Infine, chiedeva se si potesse ritenere deontologicamente rilevante la condotta dell'Avvocato il quale, ricevuto dal debitore il pagamento dell'intera somma precettata, la imputasse ex art. 1194 c.c., senza mai aver quantificato le spese eventualmente sostenute per il pignoramento.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Donatella Cerè, Saveria Mobrìci ed Antonio Caiafa, coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici, estensori gli Avv.ti Patrizia Oliva, Gian Luca Sellani, Mario Mazzeo.

Osserva

Preliminarmente corre l'obbligo di sottolineare che non rientra tra i compiti del Consiglio effettuare interpretazioni delle disposizioni codicistiche che disciplinano la procedura civile, né formulare valutazioni di sanzionabilità deontologica di condotte asseritamente messe in atto da Colleghi che rientrano, viceversa, nella competenza dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

Ciò posto, come noto, l'art. 9 del Codice Deontologico Forense, impone all'Avvocato di agire con probità, dignità, decoro ed indipendenza ossia con modi che, seppur non idonei a sopprimere la naturale contrapposizione d'una parte all'altra, servono e sono idonei ad eludere la violazione delle regole legali sulle quali l'ordinamento si fonda (Cass., 3 ottobre 2008, n. 24590).

Questo principio generale, ripreso peraltro dagli artt. 2 e 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (disciplina dell'ordinamento della professione forense), viene completato dai precetti di cui agli artt. 10 - che obbliga l'Avvocato ad adempiere il mandato con cura, attenzione e sollecitudine - e 19 - che impone all'Avvocato di interagire con i Colleghi (e con le Istituzioni forensi) mantenendo un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza.

Ciò avendo sempre ben presente che "1. Nell'attività giudiziale l'Avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza..." (art. 46 CDF).

In proposito, quel che più rileva nella fattispecie in questione è il dettato dell'art. 66 del CDF, a mente del quale, "L'Avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita."

A prescindere dal dato letterale, la norma, in sintesi, sta a significare che "Le iniziative giudiziali da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie" (Consiglio Nazionale Forense pres. Mascherin, rel. Esposito, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102 - conf. Corte di Cassazione pres. Amoroso, rel. Cirillo, SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017, Consiglio Nazionale Forense pres. Mascherin, rel. Iacona, sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

Pone, dunque, in essere "un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale nei rapporti con il collega, il professionista che notifichi l'atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto" (C.N.F., 28 dicembre 2006, n. 203).

Soprattutto "Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l'Avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell'atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all'immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita" (C.N.F, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236 e C.N.F. sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).

Ciò anche se "non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente, avvertendo che si darà inizio all'esecuzione, anche se la controparte ha formulato offerta di adempimento" (C.N.F. sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).

Tutto ciò premesso,

ritiene che,

in riferimento a quanto di competenza degli scriventi, l'Avvocato istante possa trovare in quanto precede soddisfattiva risposta ai propri quesiti.

Artt. 19, 66 CDF : correttezza verso i colleghi - **dovere** - **plurime azioni giudiziarie** - aggravamento situazione debitoria - **divieto**